



E' costituita nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme e dei regolamenti della Federazione Italiana Golf (F.I.G.) una Associazione sportiva dilettantistica denominata "Libera Organizzazione Golfisti Seniores" in seguito denominata in forma abbreviata "LOGOS".

"LOGOS" non è alternativa né conflittuale con altri organi dei Circoli e/o Associazioni operanti nel settore del golf e della F.I.G.

"LOGOS" potrà operare divisa in sezioni sul territorio nazionale.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

"LOGOS" non ha finalità di lucro ma l'obbligo di essere autosufficiente. Ha come scopo principale la diffusione del golf in generale, assecondando le attività dei Circoli esistenti nel rispetto della loro autonomia ed in un contesto di sinergie, tali da rendere più funzionale ed economica la gestione. Scopi secondari dell'Associazione sono:

- l'organizzazione di tornei e gare singole per golfisti seniores e non;
- l'organizzazione di manifestazioni socio-culturali e viaggi prevalentemente orientati allo sviluppo del golf;
- l'organizzazione di corsi dedicati in particolare ai golfisti seniores;
- qualunque attività che consenta di raggiungere lo scopo principale.

Art. 3 - Durata

La durata di "LOGOS" è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Sede

"LOGOS" ha sede legale in Aquileia in Via San Zili n.72 ed opera attraverso una propria segreteria che può essere distaccata presso altra sede.

Art. 5 - Soci

Possono iscriversi all'Associazione tutti i giocatori italiani e stranieri associati ad un Circolo affiliato alla propria federazione che abbiano compiuto gli anni 50 nell'esercizio sociale.

Si garantisce il rispetto del principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., e del C.O.N.I.

I Soci possono essere:

- effettivi (ordinari e sostenitori)
- onorari
- aggregati
- simpatizzanti.

I soci effettivi devono avere i requisiti di età stabiliti dalla F.I.G. Solo per quanto attiene alle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale.

Per tutti i Soci è indispensabile avere i requisiti di moralità civile e sportiva richiesti dalle consuetudini e dalle norme in vigore;

inoltre è necessario avere la qualifica di dilettante così come previsto dalle disposizioni del Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews, (Scozia, St. Andrews).

Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

soci onorari sono quelli che l'assemblea proclama tali, hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I Soci aggregati sono quelli di altre nazioni che desiderano partecipare a gare singole o tornei

organizzati da "LOGOS". La condizione di socio aggregato dà diritto alle agevolazioni di cui usufruiscono i Soci effettivi ma non dà diritto al voto.

I Soci simpatizzanti sono quelli che, pur non avendo i requisiti di età o non essendo golfisti, intendono partecipare alle attività collaterali di "LOGOS" o comunque sostenere le iniziative; non hanno diritto di voto.

E' esclusa espressamente ogni limitazione dei diritti dei Soci in funzione della temporaneità della nartecipazione alla vita associativa.

I dipendenti dell'Associazione non possono essere Soci della medesima.

Art. 6 - Ammissione

La domanda di ammissione per diventare Socio effettivo viene presentata tramite segreteria al Consiglio Direttivo; dopo 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, in difetto di risposta, la domanda godrà delle condizioni di tacito assenso.

La qualità di Socio è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte, così come non sono trasmissibili, in qualunque modo, né rivalutabili, le quote ed i contributi associativi.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni o per decisione motivata del Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia di cui all'art. 18.

Art. 7 - Quote associative

Le quote associative sono distinte a seconda del tipo di Socio : vengono fissate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

L'impegno è annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo è obbligato a comunicare entro il 30 novembre di ogni anno le quote per l'esercizio successivo.

Le quote devono essere versate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e potranno eventualmente essere incassate all'iscrizione della prima gara.

Art. 8 - Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Consiglio Esecutivo
- il Collegio dei Revisori
- la Commissione Sportiva
- i Giudici di prima istanza e di seconda istanza.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei Soci effettivi si riunisce almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio per gli adempimenti di cui all'articolo successivo; è convocata dal Presidente nell'ambito delle sue attribuzioni.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria possono essere convocate su richiesta di almeno il 10% dei Soci effettivi. La convocazione potrà essere effettuata con lettera semplice e/o con comunicazione telefonica e, formalmente, con inserimento dell'avviso nel sito INTERNET dell'associazione. La convocazione deve essere fatta almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci che sono in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni Socio partecipante ha il diritto ad un voto e potrà rappresentare con delega scritta fino a cinque Soci. Le deleghe non possono essere date a chi ricopre cariche sociali nel Consiglio, nel Collegio dei revisori e negli Organi di giustizia.

Arease Messe

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge con votazioni separate il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e la Commissione Sportiva, i Giudici di prima e seconda istanza ed i rispettivi supplenti; può eleggere il Presidente Onorario.
- Determina l'ammontare delle quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo
- approva o respinge il bilancio del Consiglio Direttivo
- delibera su ogni questione che esuli dalle competenze specifiche del Consiglio o in mancanza di decisione dello stesso.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello statuto sociale
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulle modalità della liquidazione.

In talune circostanze, previa deliberazione del Consiglio e comunicazione scritta del Presidente ai Soci, nelle forme stabilite per le convocazioni, il voto dei Soci potrà essere espresso anche per posta.

Le circostanze sono identificabili nella elezione del Presidente e dei Consiglieri, nella aggregazione di gruppi di Soci esteri, nella definizione di piani strategici di ampio respiro e di particolare rilevanza economica.

Ai fini fiscali l'esercizio solare decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' fatto divieto, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2 del D.L. 36/2021, di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'Associazione a Soci o Associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche in caso di recesso o qualsivoglia altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci partecipanti in proprio, per delega o per posta secondo quanto stabilito dall'art.10.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci o dal Consigliere anziano. Il Presidente nomina un Segretario e tre Scrutatori scegliendoli tra i presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto, fatta salva la nomina per acclamazione. Al termine di ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da sette (sette) a 13 (tredici) e dura in carica per 4 (quattro) anni sociali. La eleggibilità dei componenti il Consiglio Direttivo è libera e non può essere sottoposta e restrizioni se non dalla Legge.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, designa 2 (due) vice Presidenti, un Tesoriere ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno, viene convocato dal Presidente o da un terzo dei Consiglieri, qualora lo ritengano necessario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Le dimissioni del Presidente e della maggioranza dei Cconsiglieri comportano la decadenza del consiglio e la convocazione entro 60 (sessanta) giorni dell'assemblea per nuove elezioni.



Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei vice Presidenti o dal Consigliere più anziano in carica. Il Consiglio può considerare decaduto quel Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutivamente.

In caso di decadenza o dimissioni, il Consiglio può ricorrere alla cooptazione di nuovi membri. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto il Presidente onorario, i Presidenti della Commissione Sportiva e del Collegio dei Revisori, nonché quelle persone che il Presidente ritenesse utile far partecipare per la loro particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' fatto divieto agli Amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Golf.

Art. 13 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli espressamente riservati all'assemblea dei soci. In particolare il Consiglio Direttivo ha i compiti di :

- provvedere al normale andamento della gestione, alla conservazione del patrimonio e alla sua gestione;
- convenire, stipulare, modificare o risolvere accordi e contratti nei limiti fissati dallo Statuto per conseguire gli scopi sociali;
- provvedere all'assunzione e gestione di eventuale personale dipendente;
- provvedere alla definizione dei regolamenti per le gare organizzate in proprio;
- stabilire, in sintonia con la Commissione sportiva, le norme e le date dei tornei;
- vagliare le proposte di designazione dei responsabili periferici nei casi in cui vengano proposti dai Circoli per cariche nell'Ambito dell'Associazione;
- determinare idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
- obbligo di redazione del rendiconto annuale

Art. 14 - Comitato Esecutivo

E' composto dal Presidente, dai vice-Presidenti e dal Tesoriere. Opera con le stesse prerogative del Consiglio per le operazioni di ordinaria gestione dell'Associazione.

Art. 15 - Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri delegati

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale.

I vice Presidenti rappresentano l'Associazione in assenza e/o impedimento del Presidente; gli eventuali Amministratori delegati in funzione delle deleghe ricevute.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti viene eletto dall'assemblea e dura in carica per i tempi e con i modi previsti per il Consiglio Direttivo; elegge al proprio interno il Presidente. La carica di Revisore esclude qualsiasi carica sociale all'interno dell'Associazione.

Art. 17 - Commissione Sportiva

La Commissione Sportiva eletta dall'Assemblea sovrintende a tutti gli aspetti tecnico sportivi dell'Associazione ed in particolare vigila sulla regolarità delle gare e sulla funzionalità dei campi dove si svolgono le gare; impregiudicata ovviamente la funzione dei giudici arbitro quando siano presenti.

La Commissione Sportiva partecipa alla organizzazione dei tornei in sintonia con il Consiglio Direttivo.

Art. AF + Organi di giustizia

Vengono nominati dall'assemblea dei Soci unitamente ai rispettivi Supplenti; durano in carica per il

periodo stabilito per i Consiglieri e sono rieleggibili.

Essi sono:

a) Giudice di prima istanza.

Giudica i casi dei Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello Statuto o che, per la loro condotta, determinassero disturbo e/o nocumento al buon andamento dell'Associazione; giudica altresì per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci ovvero fra i soci e l'associazione e/o i suoi organi.

Il giudice di prima istanza procede su formale richiesta del Presidente dell'Associazione o di uno dei due Vice Presidenti o del Consiglio Direttivo; dovrà sentire anche l'interessato con le più ampie garanzie di difesa. In caso di impedimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di prima Istanza Supplente.

b) Giudice di seconda istanza

Giudica in secondo grado e in via definitiva su ricorso da parte interessata o del Presidente dell'Associazione o di uno dei due Vice Presidenti o del Consiglio Direttivo. In caso di inadempimento temporaneo gli subentra il relativo Giudice di Seconda Istanza Supplente.

Le precitate cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

Le decisioni degli Organi di Giustizia hanno efficacia interna all'Associazione.

I casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, sono di competenza degli organi di giustizia della F.I.G. Alla quale l'Associazione riconosce esclusivamente giurisdizione ispettiva e disciplinare.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

I soci proponenti dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto.

Esse saranno sottoposte all'esame dell'apposita Assemblea straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Le modifiche saranno approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti validi in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da almeno due terzi dei Soci, in apposita Assemblea Straordinaria convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Qualora anche in seconda convocazione l'Assemblea andasse deserta, il Consiglio Direttivo conferirà delega al rappresentante Legale per adempiere alle formalità previste per lo scioglimento.

Di tale convocazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla F.I.G.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662. Il tutto salva diversa destinazione prevista da altre norme di Leggi nazionali e/o regionali.

Art. 21 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non compreso nel presente statuto valgono le disposizioni della F.I.G. del C.O.N.I. e della Legge ordinaria.

L'Associazione "LOGOS", nei limiti delle disponibilità di bilancio prevede rimborsi di spese vive per chi ha cariche sociali o incarichi. Richiede tuttavia a chi copre dette cariche lo spirito partecipativo così come avviene nelle associazioni di libero volontariato.

L'applicazione delle norme previste ai fini del raggiungimento delle agevolazioni fiscali, ed in particolare quelle di cui all'art.111 comma 4 quinquies del D.P.R. 917/86, contenute nel presente statuto, è inderogabile.

enes